

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge intende regolare le modalità per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, garantendo l'inclusività e l'effettività del diritto di voto in conformità ai principi costituzionali di cui all'articolo 48 della Costituzione.

2. Per "consultazioni elettorali", di cui al comma precedente, si intende elezioni politiche, elezioni del Parlamento europeo e consultazioni referendarie statali.

Art. 2

(Modalità di voto)

1. Gli elettori votano:

- a) al seggio utilizzando un foglio prestampato (scheda elettorale) e matita copiativa presso la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti;
- b) al seggio attraverso procedimento elettronico;
- c) per corrispondenza.

Articolo 3

(Modalità di esercizio)

1. Per "procedimento elettronico", di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *b*) della presente, si intende l'immissione del proprio voto e il conteggio delle preferenze attraverso un sistema informatico presente nel seggio elettorale, in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto.

2. Gli elettori che intendono esprimere il proprio voto in modalità elettronica presso il comune di residenza devono presentare richiesta all' Ufficio IV Servizi informatici elettorali presso la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno in via telematica, tramite l'identità

digitale SPID, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

Articolo 5

(Riconoscimento e registrazione del voto)

1. Le modalità di riconoscimento previste dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n.361, così come modificato dall'articolo 2, comma 35, Legge 6 maggio 2015, n.52, si applicano alle consultazioni elettorali, di cui all'articolo 1 comma 2 della presente, al fine di abilitare l'elettore alla votazione elettronica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b* della presente.
2. Il dispositivo elettronico, una volta registrato il voto, stampa una ricevuta, a beneficio dell'elettore, che attesta il buon esito della procedura di voto.
3. I voti espressi attraverso procedimento elettronico vengono registrati dal dispositivo elettronico situato nel seggio elettorale e dal server centralizzato presso l'Ufficio competente del Ministero dell'Interno.
4. I voti espressi dagli elettori domiciliati in un comune diverso da quello di residenza che intendono esprimere il proprio voto presso il comune di domicilio, vengono trasmessi dal dispositivo elettronico del seggio al server centralizzato presso l'Ufficio competente del Ministero dell'Interno. Contestualmente il suddetto Ufficio procede al trasferimento dei voti presso il dispositivo elettronico del seggio di originaria appartenenza.

Articolo 6

(Modalità di scrutinio)

1. Al termine della consultazione elettorale, il presidente, alla presenza del segretario, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta la corrispondenza tra voti espressi attraverso procedimento elettronico e il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dall'Ufficio competente del Ministero dell'Interno;
 - c) con l'ausilio di un tecnico informatico, di cui all'articolo 5 comma 3 della presente, abilita con le proprie credenziali, una volta concluse le operazioni di spoglio dei voti

espressi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, la procedura di conteggio automatico dei voti; il dispositivo elettronico stampa una ricevuta contenente i risultati della consultazione elettorale;

d) legge pubblicamente ai presenti il contenuto della ricevuta di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c.; passa, quindi la ricevuta ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti espressi.

2. Il segretario redige processo verbale in cui riporta le operazioni compiute e il risultato della consultazione. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario estensore. La ricevuta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, contenente i risultati della consultazione elettorale, è allegata al verbale.

3. Il tecnico informatico è designato dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, tra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) la maggiore età;

b) essere identificabile con la definizione di informatico professionista, specificata nel Codice Deontologico di Comportamento professionale dell'Albo Nazionale Informatici Professionisti all'articolo 1 comma 8;

c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità;

d) non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile:

· a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

· alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

· in una qualsiasi causa attinente alle tecnologie dell'informazione se comminata entro i cinque anni precedenti la data delle consultazioni elettorali;

e) essere in possesso dei requisiti di professionalità.

4. Sono esclusi dalle funzioni di tecnico informatico dell'Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) i dipendenti del Ministero dell'Interno;

b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

c) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione e il coniuge, ascendenti, discendenti e parenti fino al quarto grado.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, per la nomina del tecnico informatico si applicano le disposizioni riguardanti il presidente del seggio elettorale ai sensi dell'articolo 1, legge del 21 marzo 1990, n. 53.

Articolo 7 *(Dispositivo elettronico)*

1. I dispositivi elettronici si dotano di un sistema informativo che rispetti le misure imposte dallo standard internazionale ISO/IEC 27001 e con funzionalità applicative che implementino le prevenzioni indicate nella disciplina tecnica "OWASP Top 10 2017"; di un sistema di comunicazione cifrata collegata con il server centralizzato dell'Ufficio competente presso il Ministero dell'Interno.

2. Il sistema informativo garantisce la registrazione del voto, il conteggio dello stesso e la protezione dei dati immessi rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi.

3. Le caratteristiche di cui al comma 1 sono garantite nella loro attuazione e monitorate nel loro utilizzo, ai sensi dell'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, dalla Direzione Centrale istituita presso il Ministero dell'Interno competente a sviluppare attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica, previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n.155 e quelle attribuite al predetto ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

4. Si dà mandato al Ministero dell'Interno, con l'ausilio dell'Agenzia per l'Italia digitale, ai sensi dell'articolo 14-*bis* Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, di sviluppare il sistema informativo utilizzato dai dispositivi elettronici, di cui all'articolo 6, comma 1.

5. È fatto carico al Ministero dell'Interno l'istituzione di un bando di gara per la fornitura dei dispositivi elettronici per il voto; ciascun dispositivo elettronico è dotato di un

meccanismo che consente la stampa delle ricevute, di cui all'articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 1, lettera c.

6. La fornitura dei dispositivi elettronici per il voto ai seggi è disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, così come modificata dall'articolo 2, comma 35, legge del 6 maggio 2015, n.52.

Articolo 8

(Definizione di voto telematico)

1. Ai sensi della presente legge si definisce “voto telematico” la modalità di esercizio del voto che si serve dell'utilizzo di un dispositivo personale collegato alla rete internet per l'espressione del voto.
2. L'esercizio del voto con modalità telematica avviene tramite App IO, i requisiti e le modalità di accesso sono specificati dalla presente legge

Articolo 9

(Elettori aventi la facoltà di accedere al voto telematico)

Gli elettori che possono richiedere l'accesso al voto in modalità telematica sono indicati nelle categorie di seguito specificate:

- A. Studente fuori sede;
- B. Lavoratore fuori sede;
- C. Cittadini con comprovati motivi di salute propri o dei familiari certificati dal medico curante.

Articolo 10

(Definizione di studente fuori sede)

E' studente fuori sede colui che studia in un Comune diverso da quello di residenza, in Italia o all'estero.

Articolo 11

(Definizione di lavoratore fuori sede)

È lavoratore fuori sede colui che lavora in un qualsiasi Comune diverso da quello di residenza in Italia e all'estero.

Articolo 12

(Requisiti per gli studenti fuori sede)

Per i soggetti di cui all'Art.4, i requisiti per poter usufruire del voto telematico sono:

1. Il certificato di iscrizione all'Università, per gli studenti iscritti presso un'Università con sede al di fuori della Regione di residenza
2. Il certificato di iscrizione all'Università ed un contratto di locazione o altro titolo in forza del quale si dimostra la dimora abituale nel comune della suddetta Università, per gli studenti che sono iscritti presso un'Università con sede all'interno della Regione di residenza

Articolo 12

(Requisiti per i lavoratori fuori sede)

Per i soggetti di cui all'Art.5, i requisiti per poter usufruire del voto telematico sono cumulativamente:

1. L'attestazione del datore di lavoro;
2. Il contratto di lavoro.

Articolo 13

(Controllo preventivo della validità dei documenti)

I documenti di cui agli Art.6 e Art.7 devono essere inviati all'apposito ufficio del comune di residenza che procede al controllo della loro validità entro il termine perentorio di cinque giorni antecedenti le consultazioni.

Articolo 14

(Canali standard ed emergenziale per la richiesta di voto telematico)

1. Al fine di poter accedere al voto telematico i cittadini cui all'art.3 lettere a), b) e c) della presente legge dovranno farne richiesta tramite App Io.
2. Nel periodo compreso tra i 30 e i 10 giorni antecedenti le consultazioni i soggetti di cui all'Art.3 lettera a) e b) potranno richiedere tramite un'apposita sezione dell'app di esercitare il diritto di voto in via telematica, caricando contestualmente i documenti di cui all'art.11
3. Nel periodo compreso tra i 9 e i 5 giorni antecedenti le consultazioni è aperto un canale emergenziale per i soggetti di cui all'Art.3 lettera c) che potranno richiedere tramite un'apposita sezione dell'app di esercitare il diritto di voto in via telematica, caricando contestualmente i documenti di cui all'art.11.

Articolo 15

(Documenti per l'identificazione)

In sede di scelta della modalità di espressione del voto di cui all'Art.2 è necessario inserire nell'apposita sezione dell'App IO:

- a. Numero del documento identificativo (carta d'identità o passaporto);
- b. Numero della tessera elettorale;
- c. SPID;
- d. Codice fiscale.

Articolo 16

(Voto telematico per i cittadini iscritti all'AIRE)

I cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE esercitano il diritto di voto esclusivamente con modalità telematica.

Articolo 17

(Voto per corrispondenza)

1. Per quanto concerne il voto per corrispondenza si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 2006, n.22, successivamente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46.

Articolo 18

(Giurisdizione e competenza)

Le controversie relative alla regolarità dell'espressione del voto telematico di cui alla presente legge sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, con competenza funzionale del T.A.R del Lazio, sede di Roma

Articolo 19

(Estensione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari residenti)

1. Al fine di consentire la partecipazione alle consultazioni amministrative, tramite richiesta espressa all'ufficio elettorale del Comune di residenza, i cittadini extracomunitari residenti in Italia da almeno due anni, possono essere iscritti nelle liste elettorali, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'Art 1 commi 2 e 3 del d.lgs 12 aprile 1996 n. 197.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano le misure necessarie per consentire ai cittadini extracomunitari residenti in Italia di richiedere l'esercizio del voto, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dei Comuni, con le modalità di cui all'art.1 della presente legge.

9. Voto Telematico Referendum abrogativi

Articolo 20

(Estensione a tutti i cittadini del voto telematico per i referendum abrogativi)

A decorrere dal primo gennaio 2026 tutti i cittadini hanno la possibilità di accedere alla modalità di espressione del voto telematica per le consultazioni referendarie abrogative. La modalità unica di espressione del voto relativa alle consultazioni referendarie costituzionali è la modalità di cui all'Art.1 della presente legge, fatte salve le previsioni di cui all'Art. 3 lettere a), b) e c).

Articolo 21

(Procedura garante dell'unicità di espressione del voto telematico)

Il giorno antecedente le consultazioni, l'ufficio elettorale di ciascun Comune provvede a comunicare ai Presidenti delle singole sezioni elettorali i nominativi dei soggetti che hanno richiesto di esercitare il proprio diritto di voto attraverso modalità telematica.

I Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione provvedono dunque ad espungere dalle liste elettorali i soggetti che hanno ottenuto la possibilità di esprimere il voto in modalità telematica.

Articolo 21

(Procedura di accesso alla scheda elettorale virtuale)

1. Al fine di accedere alla scheda elettorale virtuale, l'elettore dovrà effettuare l'accesso all'App IO inserendo la SPID.
2. Effettuato l'accesso all'apposita sezione dell'App l'elettore deve verificare la propria identità attraverso un sistema di riconoscimento facciale.
3. Verificata la propria identità, è possibile visualizzare la scheda elettorale ed esprimere il proprio voto.

Articolo 22

(Coperture finanziarie)

1. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione istituito ai sensi dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, è incrementato:
 - a) di 29.000.000 di euro per l'anno 2022 con le risorse di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Economia e delle finanze per il 2022.

b) di 12.500.000 di euro per l'anno 2023, con le risorse di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Interno per il 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1 della presente legge determinati complessivamente in 3.000.000 di euro per l'anno 2022 e 500.000 di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione istituito ai sensi dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, 5, 6, 7 e 8 comma 2 della presente, determinati complessivamente in 26.000.000 di euro per l'anno 2022, 12.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione istituito ai sensi dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77.

4. Le risorse destinate all'attuazione da parte dei comuni, del Ministero di Giustizia e del Ministero dell'Interno delle misure di cui al comma 3 sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato ai Comuni, al Ministero dell'Interno e al Ministero di Giustizia.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dalla presente legge al fine di assicurare il rispetto delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi della legge 27 dicembre 2020, n. 160.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23

(Modalità di applicazione)

- 1. Si dà mandato al Ministero dell'Interno di effettuare delle verifiche e delle simulazioni per accertare il corretto funzionamento del sistema informativo e della sua sicurezza.*
- 2. Le disposizioni della presente legge saranno applicate in alcune circoscrizioni, individuate tramite sorteggio con decreto del Ministero dell'Interno, in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 2024.*

3. *Le disposizioni della presente legge saranno applicabili su tutto il territorio nazionale a partire dalle prime consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, successive al 31 dicembre 2024.*